



## REGIONE SICILIANA

## GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 467 del 19 novembre 2018.

“Approvazione disegno di legge: <Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia>”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 2;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli dal 9 al 16;

VISTA la nota dell’Assessore regionale per la salute, prot. n. 77357 del 18 ottobre 2010, con la quale trasmette per l’approvazione della Giunta





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

regionale il disegno di legge: “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale della Sicilia”;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell’Assessore regionale per la salute,

DELIBERA

di approvare il disegno di legge: “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale della Sicilia”, nel testo che, unitamente alla relazione tecnica, è  
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”.

Il Segretario

MILAZZO



Il Presidente

MUSUMECI

/GV

RELAZIONE TECNICA


1.- Con il D. Lgs. n. 106/2012, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 4 novembre 2010", il legislatore nazionale ha tra le altre cose disciplinato le attività di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che, come è noto, con le loro 10 sedi centrali ("della Lombardia e dell'Emilia", con sede a Brescia; "del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", con sede a Torino; "delle Venezie", con sede a Legnaro (Pd); "dell'Umbria e delle Marche", con sede a Perugia; "dell'Abruzzo e del Molise", con sede a Teramo; "del Lazio e della Toscana", con sede a Roma; "della Puglia e della Basilicata", con sede a Foggia; "del Mezzogiorno", con sede a Portici (Na); "della Sardegna", con sede a Sassari; "della Sicilia", con sede a Palermo) e le 90 sezioni diagnostiche periferiche rappresentano un importante strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti.

Si tratta di una struttura sanitaria integrata, peculiare dell'ordinamento italiano, in grado di assicurare una rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e dell'ambiente, per la salvaguardia della salute dell'uomo.

La funzione di raccordo e coordinamento delle attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali è svolta dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari presso il Ministero della Salute, che ne definisce, mediante il lavoro della Commissione Scientifica nazionale, le linee guida e le tematiche principali.

Premesso quanto sopra, il legislatore regionale non ha fin qui proceduto all'adeguamento della disciplina interna a quella di cui al citato D. Lgs. n. 106/2012, adempimento quest'ultimo essenziale ai fini della successiva adozione di un nuovo modello organizzativo dell'Istituto, e ciò nonostante l'art. 10, co. 1 preveda espressamente che "Le Regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse".

2.- Fatta questa premessa, i contenuti salienti della normativa oggetto di recepimento sono i seguenti.



IL SEGRETARIO

E' innanzitutto prevista (art. 10) la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, nonché la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa, anche mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti.


Per il raggiungimento del predetto obiettivo, sono previste: 1) la riorganizzazione, mediante riduzione ed eliminazione di duplicazioni, degli uffici dirigenziali; 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; 5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche.

E' altresì previsto che il Piano sanitario regionale di cui agli art. 1 e 2 del D. Lgs. n. 502/1992 definisca gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti, demandando alle Regioni le modalità di raccordo tra gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e i Dipartimenti di Prevenzione.

3.- Vengono individuati quali organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Presidente della Regione, con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica e per la durata di anni quattro, composto da un numero di membri da tre a cinque in possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti,
- b) il Direttore Generale, nominato dal Presidente della Regione con contratto di diritto privato della durata non superiore ad anni cinque e rinnovabile una sola volta, scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti, con funzioni di rappresentanza legale, di direzione scientifica e gestione operativa dell'Istituto;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due dalla Regione, che dura in carica tre anni;
- d) il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario medico veterinario, che coadiuvano il Direttore Generale.

L'art. 11 del D. Lgs. n. 106/2012 prevede altresì meccanismi sanzionatori per ipotesi tassative che possono investire il Consiglio di Amministrazione e che possono condurre allo



IL SEGRETARIO

scioglimento, con contestuale decadenza del Direttore Generale, e alla nomina di un Commissario Straordinario.

4.- L'art. 12 prevede l'obbligo di adozione di un nuovo Statuto e del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche", quest'ultimo su proposta del Direttore Generale, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di recepimento, decorso infruttuosamente il quale, vi provvede - in sostituzione del Consiglio di Amministrazione - un Commissario entro l'ulteriore termine di giorni quarantacinque.

Si precisa che la predetta disposizione assegna al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il potere di autoregolamentazione, attribuendo allo stesso il compito di provvedere alla revisione dello statuto nonché di approvare il regolamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche, riservando alla Regione solo un potere sostitutivo in caso di inadempienza.

5.- Gli artt. 9 e 13 prevedono l'istituzione di nuove forme di coordinamento e di collaborazione.

In particolare, all'art. 9 è previsto che gli Istituti possano associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché stipulare - fatte salve le competenze delle aziende unita' sanitarie locali, e sulla base delle vigenti disposizioni regionali - convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché per lo svolgimento di attività di supporto tecnico scientifico e di *stage* nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

In ogni caso, le prestazioni eventualmente fornite dagli Istituti alle aziende sanitarie locali sono gratuite, mentre le prestazioni per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con Decreto del Ministro della Salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

L'art. 13 prevede invece l'istituzione di un "Comitato di supporto strategico", composto dai Direttori Generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria, che vi partecipano a titolo gratuito e alle cui sedute partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi



IL SEGRETARIO



Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria, che vi partecipano a titolo gratuito e alle cui sedute partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale.

Il Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.


6.- Gli artt. 14 (controlli), 15 (disposizioni transitorie) e 16 (abrogazioni) costituiscono norme di rinvio ad altre disposizioni vigenti o di chiusura, che non paiono rivestire particolari criticità e al cui contenuto, pertanto, si rinvia *de plano*.

7.- Stando così le cose, è necessario sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale Siciliana uno specifico disegno di legge di recepimento delle disposizioni statali, contestualmente autorizzando l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana, all'esito dell'approvazione del predetto testo normativo, ad emanare apposito decreto organizzativo.

d'ordine dell'Assessore  
Il Capo di Gabinetto Vicario  
Dot. Eugenio Ceglia



IL SEGRETARIO



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato della Salute  
*Ufficio di diretta collaborazione  
dell'Assessore*

Prot. n. \_\_\_\_\_

Palermo,

**DISEGNO DI LEGGE  
di iniziativa governativa**

***“Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia”***

**Art. 1  
(Norma di recepimento)**

1. Ai fini del riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “Adelmo Mirri” della Sicilia, sono recepiti nell’ordinamento regionale gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del titolo II del Decreto Legislativo n. 106 del 28 giugno 2012, recante *“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell’articolo 2 della legge n. 183 del 4 novembre 2010”*.

**Art. 2  
(Consiglio di Amministrazione)**

1. In attuazione dell’art. 11, co. 2 del D. Lgs. n. 106/2012, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “Adelmo Mirri” della Sicilia é composto da cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui rispettivamente uno designato dal Ministro della Salute, uno dal Presidente



IL SEGRETARIO

della Regione Siciliana con funzioni di Presidente, e tre dall'Assessore per la Salute della Regione Siciliana.

**Art. 3**

**(Regolamento organizzativo)**

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Regione Siciliana e della Circolare del Presidente della Regione Siciliana n. 4520 del 9 ottobre 1964, verrà emanato apposito Regolamento organizzativo dell'Istituto con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta.

**Art. 4**

**(Norma finale)**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'Assessore  
RAZZA



IL SEGRETARIO

